

REGOLAMENTO (CEE) N. 2966/91 DELLA COMMISSIONE**del 9 ottobre 1991****relativo al rilascio di titoli di importazione per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3840/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate dei codici NC 0201, 0202 e per i prodotti relativi ai codici NC 0206 10 95 e 0206 29 91 (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3884/90 della Commissione, del 27 dicembre 1990, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 3840/90 e (CEE) n. 3841/90 del Consiglio nel settore delle carni bovine (2), dispone all'articolo 7 che la presentazione delle domande di titoli e il rilascio di titoli di importazione delle carni specificate nell'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) abbiano luogo in conformità delle disposizioni degli articoli 12 e 15 del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 815/91 (4);

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3884/90 ha fissato a 10 000 t il quantitativo di carni bovine di qualità pregiata, fresche,

refrigerate o congelate, originarie degli Stati Uniti d'America e del Canada ed in provenienza da tali paesi, che possono essere importate a condizioni speciali per il 1991;

considerando che occorre tener presente che i titoli previsti dal presente regolamento possono essere utilizzati durante tutto il loro periodo di validità soltanto fatti salvi gli attuali regimi in campo veterinario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1° al 5 ottobre 1991 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 3884/90 è soddisfatta integralmente.

2. Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 2377/80, nei primi cinque giorni del mese di novembre 1991 per 9 142,25 tonnellate possono essere presentate domande di titoli.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 10 ottobre 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 ottobre 1991.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 6.

(2) GU n. L 367 del 29. 12. 1990, pag. 129.

(3) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(4) GU n. L 83 del 3. 4. 1991, pag. 6.